COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
Verbale di accordo ai sensi dell'art.4 della legge 23 luglio 1991, n. 223

Addì 18 febbraio 2019, in Roma, presso Confcommercio Roma si sono incontrati:

- La Comifar Distribuzione S.p.A., rappresentata dal Dott. Giorgio Nicolis e Lorenza Silvestri, assistiti da Mario Gentiluomo della Confcommercio Roma;
- Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FILCAMS/CGIL – FISASCAT/CISL e UILTUCS Nazionali, rappresentate rispettivamente dai Sigg.ri Massimo Mensi, Campeotto Dario, Antonio Vargiu e Paolo Andreani;

(congiuntamente indicati come le "Parti")

Premesso che:

a) Comifar Distribuzione S.p.A., con lettera datata 31 Gennaio 2019, ha avviato ai sensi degli artt. 4 e 24, L. n. 223/1991 una procedura di licenziamento collettivo riguardante n. 50 lavoratori attualmente occupati presso le seguenti Unità Locali:
 - Novate Mil.se (MI), Via F.lli di Dio 2, n. 16 unità;
 - Paese (TV), Via Giuseppe Verdi 15, n. 6 unità;
 - Belfiore (VR), Largo L. Da Vinci, 2, n. 2 unità;
 - Roma Tiburtina (RM), Via Tiburtina 1331, n. 6 unità;
 - Torino (TO), Strada Pianezza 311/13, n. 3 unità;
 - San Nicolò a Tardino (TE), Nucleo Ind.le Sant'Atto, n. 2 unità;
 - Misterbianco (CT), Corso Carlo Marx,100, n. 5 unità;
 - Modugno (BA), S.S. 96 Km 117.800, n. 3 unità;
 - Pavia (PV), Via Pollak,1 n. 4 unità;
 - Trieste (TS), Via Comprensorio Gaslini – Piazzale Legnami 1 (Edificio 11), n. 3 unità;

b) Ricevuta la comunicazione di cui al co. 2, art. 4, L. n. 223/1991, le OO.SS. Nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, e UILTUCS hanno avanzato, in data 1 febbraio 2019, formale richiesta di esame congiunto ai sensi del successivo co. 5 del medesimo articolo di legge;

c) Comifar Distribuzione S.p.A. si è dichiarata disponibile al confronto di legge;

d) In data odierna, le Parti hanno pertanto avviato e sviluppato il confronto in sede sindacale, ai sensi dell'art. 4, co. 5, L. n. 223/1991, avviando una discussione circa le cause che hanno determinato l'eccedenza del personale e la possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte;

e) Dopo ampio confronto in ordine alla situazione occupazionale della Società, considerate anche le reciproche esigenze, istanze e proposte formulate per risolvere la complessa problematica in questione, le Parti hanno raggiunto l'accordo relativo alla procedura di licenziamento collettivo in oggetto, confermando l'esubero di n. 50 unità lavorative e la possibilità di ricorrere ad interventi organizzativi di ricollocazione interna.

Tutto quanto sopra premesso, si convlene e stipula quanto segue:

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

2. Nel corso dell'odierno incontro le Parti, al fine di attenuare l'impatto sociale della situazione di esubero presso le Unità Locali citate in premesse, concordano sul seguente percorso:

2.1 **Licenziamento:** come strumento di gestione degli esuberi dichiarati con la presente procedura, la Società potrà procedere al licenziamento di un numero massimo di 50 unità lavorative, utilizzando quale unico criterio di individuazione degli stessi la manifestazione di non opposizione al licenziamento, con riguardo alle posizioni lavorative dichiarate in esubero o comunque con riguardo a figure professionali ritenute dall'Azienda interscambiabili rispetto ai profili eccedenti, salvo il diritto dell'Azienda alla riserva di accettazione per esigenze tecnico-organizzative.
Tale criterio, espressamente concordato tra le Parti, è da considerarsi alternativo e sostitutivo di quanto previsto dal comma 1, art. 5, Legge 223/1991.
Le Parti concordano che la risoluzione del rapporto di lavoro avverrà mediante un programma graduale, a decorrere dal 15 febbraio 2019 e fino al 31 gennaio 2020, pertanto il termine legale di 120 giorni di cui all'art. 24, co. 1, legge 223/91 viene concordemente modificato e prorogato, ai sensi dell'art. 8, co. 4, D.L. 148/93, convertito in legge n. 236/93.

2.2 **Incentivazioni all'esodo:** Nei confronti dei lavoratori che non si opporranno al licenziamento mediante i seguenti due atti:
 a. Manifestazione in forma scritta all'azienda della propria volontà di non opposizione al licenziamento, entro il 15/12/2019, ferma restando la riserva di accettazione da parte dell'azienda sulla base delle proprie insindacabili esigenze tecnico organizzative;
 b. Sottoscrizione di verbali di conciliazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 410, 411 e ss. c.p.c., nel quale venga prevista la rinuncia del lavoratore all'impugnativa del licenziamento, al diritto di precedenza di cui all'art. 15, co. 6, L. 264/1949, così come modificato dal D.lgs. 297/2002, nonché la rinuncia ad avanzare pretese, diritti o ragioni nei confronti della Società che trovino titolo diretto od indiretto nel rapporto di lavoro,

L'Azienda erogherà un sostegno economico, secondo il seguente schema:
- Ai lavoratori che in base ai requisiti di legge hanno diritto alla NAsPI, verrà riconosciuto un importo lordo "una tantum" di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) più un ulteriore somma lorda "una tantum" pari ad € 400 (quattrocento/00) mensili per ogni mese di NAsPI indennizzata;

Le Parti si danno atto che l'importo complessivo, così come sopra determinato, verrà corrisposto con le seguenti modalità:
- Euro 250,00 (duecentocinquata/00) lordi a titolo transattivo novativo;
- Il restante importo sarà concesso "una tantum" come incentivo all'esodo. In considerazione del titolo per il quale detto importo sarà erogato (incentivazione all'esodo) lo stesso verrà assoggettato alle sole ritenute erariali e non alla contribuzione previdenziale, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 291/1988 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, suddetti importi sono riproporzionati in ragione dell'orario lavorativo contrattualmente previsto alla data del licenziamento.

2.3 Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, si danno, infine, atto di avere esperito e concluso a tutti gli effetti in data odierna le procedure di legge in base al combinato disposto degli artt. 4, 5 e 24 della Legge 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.

FILCAMS/CGIL NAZIONALE

FISASCAT/CISL NAZIONALE

CONFCOMMERCIO ROMA

UILTUCS NAZIONALE